



***Assicurazione RC dell'Ingegnere:
Decalogo per un Prodotto «su misura»***

***L'Assicurazione Responsabilità Civile
Professionale in Italia a quattro anni dalla
legge sull'obbligo assicurativo***

***Seminario Formativo presso l'Ordine degli Ingegneri di Roma
26 settembre 2017***

AON
Empower Results®



Modulo Numero 1

1. Il DPR 137 e il passaggio dalla polizza facoltativa a quella obbligatoria. La risposta del mercato
2. A che punto sono le altre categorie e Ordini Professionali?
3. Illecito Disciplinare e Vigilanza sull'Obbligo
4. Idoneità del Contratto Assicurativo e Condizioni Essenziali

Il DPR 137 e il passaggio dalla polizza facoltativa a quella obbligatoria. La risposta del mercato.

Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, “c.d. manovra finanziaria”, poi regolamentato da DPR 137/2012, espressamente prevede che:

*«Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, **idonea assicurazione** per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce **illecito disciplinare**»*

A che punto sono gli Ingegneri?

- una stima del 2016 di CNI attesta che circa il 30% degli ingegneri liberi professionisti nel nostro paese ancora non possiede un'assicurazione professionale.
- Quali ragioni? «poco utile» e «molto onerosa» la polizza nell'immaginario dei professionisti. Risulta davvero molto basso il livello di conoscenza delle polizze professionali da parte della categoria.
- Una circolare per l'orientamento dei professionisti all'acquisto di una polizza idonea è stata prodotta dal centro Studi del C.N.I. nel 2013 al momento dell'entrata in vigore dell'obbligo.
- resta tutt'ora in capo al professionista la libertà (onere? responsabilità?) di scegliere assicuratore, massimali e testo RC professionale?

...e le altre categorie professionali? alcuni esempi

- **Notai:** precursori già dal 1999, dal 2012 un decreto fissa le condizioni minime della polizza, la legge di stabilità del 2016 ha stabilito il versamento all'Ordine di una contribuzione separata obbligatoria per l'assicurazione posta a carico del notaio (il 100% della categoria è assicurato).
- **Avvocati:** la riforma della professione forense, una legge dedicata e successivamente il D.M.22.09.2016 hanno prorogato sino al prossimo 11 ottobre l'obbligo di assicurarsi. Oggi in prossimità dell'entrata in vigore dell'obbligo il CNF ha predisposto una gara europea per le convenzioni assicurative da mettere a disposizione degli iscritti. Il D.M. fissa anche i parametri in ordine a condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative.



...e le altre categorie professionali? alcuni esempi

- Medici e Professioni Sanitarie ruotano attorno a un discorso più ampio e una legge specifica (l. 24/2017 c.d. L. Gelli). Questa disciplina i rapporti con il paziente e le aziende sanitarie e la ripartizione delle responsabilità professionali. La legge ribadisce l'obbligo assicurativo di cui alla legge del 2011 per i liberi professionisti e fissa nuove regole per i dipendenti. Si attendono però i decreti attuativi.

e tra i professionisti dell'area tecnica?

- i Dottori Agronomi. Già dal 15 agosto del 2013 il CONAF ha messo a disposizione della categoria una «Convenzione Collettiva» come previsto dal DPR137. Il testo della polizza è stato scritto appositamente per la categoria e poi affidato al mercato con una gara pubblica. Uno speciale *tool* informatico guida l'iscritto nella scelta del massimale in base a tipologia di prestazioni, valore delle opere e fatturato. L'adesione alla «Convenzione Collettiva» a può essere perfezionata online.

Illecito Disciplinare e Vigilanza sull'Obbligo

- ✓ Lo stesso del d.P.R. 137/2012 nell'art. 8 sancisce il principio di separazione tra gli organi disciplinari e gli organi amministrativi degli Ordini professionali .
- ✓ Il decreto istituisce, presso i Consigli degli Ordini territoriali, i Consigli di Disciplina con compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo. Viene quindi stabilita espressamente la scissione delle due funzioni (amministrativa e disciplinare)
- ✓ I Consigli di Disciplina sul territorio si stanno organizzando e cominciano a essere molti gli esempi di vigilanza con varie metodologie :
 - Controlli incrociati in caso di programmi assicurativi collettivi;
 - Richiesta al professionista di autocertificazione cartacea o telematica;
 - Richiesta di esibire la polizza in concomitanza di pratiche che si svolgono presso l'ordine;
 - Vigilanza specifica dietro segnalazione dei clienti
- ✓ Aumentano inoltre i casi in cui lo stesso Consiglio territoriale viene citato in solido con il professionista in caso di danno per non aver vigilato sull'esistenza di «idonea» assicurazione.

C'è un aggiornamento legislativo recentissimo

**Legge Concorrenza, in particolare art. 1 comma 26. 1.
4 agosto 2017 n. 24**

La nuova legge modifica l'art. , comma 5°, d.l. 13 agosto 2011, n. 138 conv. con mod. dalla L. 14 settembre 2011 n.148 (introduzione dell'obbligo assicurativo per le professioni), prima di tale modifica era espressamente previsto l'obbligo di stipulare idonea assicurazione per il professionista a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, mentre l'impresa di assicurazione era libera di accettare la proposta ad essa rivolta dal professionista, senza alcun obbligo a contrarre. La nuova legge introduce le seguenti modifiche:

- 1. «In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente **prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura**».
- 2.«La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione».
- 3.«A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio



E gli ingegneri? Quali sono dunque le caratteristiche di idoneità?

- In mancanza dunque di ulteriori specifiche prescrizioni legislative o di indicazioni particolari da parte dell'organo rappresentativo della categoria la scelta della corretta polizza resta discrezionale
- Come anticipato però esistono delle raccomandazioni del Centro studi del CNI diramate con la **CIRCOLARE Numero 250 il 12/07/2013 dal titolo INFORMATIVA SULL'OBBLIGO DI STIPULA DI POLIZZA PROFESSIONALE**



E gli ingegneri? Quali sono dunque le caratteristiche di idoneità? (1)

- In mancanza dunque di ulteriori specifiche prescrizioni legislative o di indicazioni particolari da parte dell'organo rappresentativo della categoria la scelta della corretta polizza resta discrezionale
- Come anticipato però esistono delle raccomandazioni del Centro studi del CNI diramate con la **CIRCOLARE Numero 250 il 12/07/2013 dal titolo INFORMATIVA SULL'OBBLIGO DI STIPULA DI POLIZZA PROFESSIONALE**

E gli ingegneri? Quali sono dunque le caratteristiche di idoneità? (2)

- ✓ la previsione dei danni patrimoniali e dei danni di natura non patrimoniale (danno biologico, esistenziale, danno d'immagine, etc.), in presenza o meno di un danno materiale;
- ✓ l'introduzione dell'ultrattività della garanzia, per gli Assicurati che cessino l'attività:
- ✓ la previsione di una retroattività;
- ✓ la previsione di massimali minimi obbligatori, eventualmente tarati per fasce di fatturato, per attività e per tipologia di prestazione professionale (professionisti individuali, esercizio in forma associata, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei di professionisti);

E gli ingegneri? Quali sono dunque le caratteristiche di idoneità? (3)

- ✓ la c.d. Deeming clause, ovvero la possibilità di denunciare agli Assicuratori anche le semplici circostanze suscettibili di causare una richiesta di risarcimento, garantendo in questo modo la copertura dell'eventuale sinistro anche se lo stesso dovesse insorgere in un tempo successivo;
- ✓ la c.d. Continuous Cover Clause, ovvero l'obbligo per l'Assicuratore di tenere coperto un sinistro che derivi da circostanze note prima della stipula della polizza e non denunciate a precedenti Assicuratori, a condizione che nel momento dell'errore/omissione l'Assicurato disponga di valida copertura assicurativa;
- ✓ la garanzia di mantenimento della polizza per un tempo minimo non inferiore all'anno, la previsione di tempi di preavviso in caso di recesso da parte degli Assicuratori di almeno 180 giorni e l'impossibilità per gli Assicuratori di dare disdetta per sinistro.



Modulo Numero 2

1. Formulazione «All Risks» di stampo anglosassone
2. Danni patrimoniali e non patrimoniali
3. Quale Massimale?
4. Franchigie e Scoperti
5. La Formula «Claims Made»
6. Validità temporale – Retroattività e Ultrattività cosa sono?
7. Le Clausole che fanno la differenza

La formulazione «tutti i rischi»

Il professionista necessita di una **copertura** a «tutto tondo» in linea con l'evolversi della sua attività.

Per questa ragione il mercato offre oggi la formulazione «all risks» che garantisce il professionista nell'esercizio di tutte le attività consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione.

La polizza **non deve** contenere esclusioni con riferimento ad attività che rientrano nelle competenze tipiche o comunque ricorrenti del professionista.



I danni patrimoniali e non patrimoniali

La Polizza RC Professionale tutela il professionista dai danni causati a terzi nello svolgimento dell'attività professionale.

Quali tipologie di danni può causare il professionista?

DANNO PATRIMONIALE

quello economicamente quantificabile (*ad es. Derivanti da errata interpretazione di dati che comportino un errore professionale di valore monetizzabile; multe, ammende, sanzioni fiscali o amministrative inflitte al cliente dell'assicurato*)

DANNO MATERIALE E NON PATRIMONIALE

quello che non ha un valore economico ma che può essere «monetizzato» dopo opportuna valutazione (*ad es. Lesioni fisiche causate da attività di cui il professionista deve rispondere; Errato trattamento dei dati personali*)

Il massimale

Il massimale è la massima esposizione dell'Assicuratore per sinistro e per anno per i danni derivanti dall'attività assicurata.

Per **valutare il massimale di polizza** si deve considerare:

- ❖ il fatturato annuale **in modo da assicurarsi una capiente ma equilibrata copertura.**
- ❖ la previsione di massimali ad hoc per alcune garanzie, ove richiesto dalla legge.

E' possibile "stratificare" la copertura attraverso polizze a livelli stipulate con diversi assicuratori, così da ottenere capacità importanti, contenendo il premio rispetto all'acquisto a "primo rischio" della medesima capacità.

! La potenzialità di creare danni e l'entità economica dei possibili reclami **NON** è connessa all'entità dell'onorario riconosciuto al professionista per la prestazione

La franchigia e lo scoperto

Franchigia



L'importo prestabilito determinato in una «somma fissa» che, in caso di danno, rimane a carico dell'Assicurato (ad. es. franchigia € 1.000,00 la somma massima a carico dell'assicurato saranno € 1.000,00)


Scoperto



La somma percentuale del danno che rimane a carico dell'assicurato.

Attenzione: è sempre opportuno che ci sia non solo il minimo scoperto ma anche il massimo scoperto in modo da definire la somma massima che resta a carico dell'assicurato.

La Copertura temporale: il Claims Made



T₀ = decorrenza polizza (inizio validità temporale)

T₁ = scadenza polizza (fine della validità temporale)

DAD = data atto dannoso commesso

Ric = data della **richiesta di risarcimento**

Fa fede per l'operatività della polizza la data della richiesta di risarcimento del terzo


La retroattività

T_0 = decorrenza polizza (inizio validità temporale)

T_1 = scadenza polizza (fine della validità temporale)

DaD = data atto dannoso commesso

Ric = data della richiesta di risarcimento



La postuma in caso cessazione attività


T_0 = decorrenza polizza (inizio validità temporale)

T_1 = scadenza polizza (fine della validità temporale)

T_{+1} = scadenza periodo di postuma da cessazione attività morte prepensionamento


DaD = data atto dannoso commesso

Ric = data della richiesta di risarcimento



La deeming clause

Possibilità di denunciare agli Assicuratori anche le semplici circostanze suscettibili di causare una richiesta di risarcimento, garantendo in questo modo la copertura dell'eventuale sinistro anche se lo stesso dovesse insorgere in un tempo successivo.



L'apertura del sinistro in seguito alla Richiesta di risarcimento viene gestita come un seguito della notifica della circostanza.

La continuità Assicurativa




Prevedere l'obbligo per l'Assicuratore di tenere coperto un sinistro che derivi da circostanze note prima della stipula della polizza e non denunciate a precedenti Assicuratori, a condizione che nel momento dell'errore/omissione l'Assicurato disponga di valida copertura assicurativa.

L'offerta del mercato assicurativo seguito indagine del CNI

	Condizioni essenziali CNI							
	A) Coperture per tutte le Tipologie di danno	B) Ultrattività della garanzia	C) Retroattività	D) Massimale	E) Deeming Clause	F) Continuous cover Clause	G) Recesso per sinistro	H) Copertura tutte le tipologie di opere
GAVA BROKER/LLOYD'S OF LONDON	NO	2 anni per morte Per cessazione Definitiva Fino 5 anni a pagamento	ILLIMITATA	Da 250.000€ a 1.500.000€	SI	NO	ASSENTE	NO
AEC MASTERBROKER/LLOYD'S OF LONDON	SI	per morte o cessazione attività di 10 anni (formula 5anni+5anni) senza premio addizionale.	5 ANNI	Da 250.000€ a 2.500.000€	SI	SI (se richiamata in scheda copertura)	SI PRESENTE	NO
LINK BROKER/LLOYD'S OF LONDON	SI	Per morte cessazione definitiva fino a 5 anni a pagamento.	2 ANNI	Da € 250.000 a €5.000.000	SI	SI (se richiamata in scheda copertura)	SI PRESENTE	NO
AON/ARCH INSURANCE EUROPE	SI	5 anni per morte cessazione definitiva gratuiti in caso di accordo con ordine locale 10 anni gratuiti	ILLIMITATA	da 250.000€ a 2.500.000€ con possibilità di estensione	SI			
MARSH/AIG EUROPE	SI	Per morte: 1 anno gratuito Per cessata attività: 5 anni gratuiti con richiesta scritta all'assicuratore ulteriori 5 a pagamento e a discrezione dell'Assicuratore.	5 ANNI Illimitata a pagamento Gratuita in caso di continuità assicurativa	Da € 250.000€ a 2.500.000	SI			

INDICE DI PERFORMANCE QUALITATIVO DELLE POLIZZE CNI nell'Offerta Base





Modulo Numero 3

1. Polizze specifiche per Ingegneri del I, II, III settore
2. Polizze specifiche per Ingegneri Dipendenti della P.A.
3. Evoluzioni a seguito del nuovo Codice degli Appalti

Polizze specifiche Ingegneri I, II, III settore

I
Settore

per l'Ingegneria civile ed ambientale

II
Settore

per l'Ingegneria Industriale

III
Settore

per l'Ingegneria dell'Informatica

Il prodotto ingegneri I e II settore

Attività coperte: tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione.

Altri rischi coperti:

- Perdita Documenti;
- Penalità fiscali;
- Responsabilità per conduzione studio e responsabilità civile nei confronti dei dipendenti;
- Attività di mediazione conciliazione;
- Certificatore energetico;
- Responsabilità dei lavori, coordinatore per l'esecuzione e per la progettazione;
- Danni alle opere;
- Danno erariale.

Limite di indennizzo: da 250.000 EUR a 2.500.000 EUR

Franchigia: 2.500 EUR/1.000 EUR per i giovani

Retroattività: illimitata
**Maggior termine per
notifica richieste
risarcimento:**

5 anni in caso cessazione
attività premorienza

TARIFFA SPECIALE per Giovani Ingegneri

Il prodotto ingegneri III settore

Attività coperte: tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione DI CUI alla definizione di :

-SERVIZI INFORMATICI:

relativi al software, nonché servizi informatici forniti a terzi relativi a, oppure in applicazione a PRODOTTI TECNOLOGICI compreso l'aggiornamento del firmware o l'installazione hardware.

- SERVIZI INTERNET:

servizi prestati a terzi per l'utilizzo della rete internet di accesso alla rete internet, di visualizzazione sui motori di ricerca, di registrazione di domini, di sicurezza Informatica.

Altri rischi coperti:

- Perdita Documenti
- Penalità fiscali
- Responsabilità per conduzione studio e responsabilità civile nei confronti dei dipendenti
- Attività di mediazione conciliazione
- Proprietà intellettuale

Limite di indennizzo: da 250.000 EUR a 2.500.000 EUR

Franchigia: 2.500 EUR/1.000 EUR per i giovani

Retroattività: illimitata
**Maggior termine per
notifica richieste
risarcimento:**

5 anni in caso cessazione
attività premorienza

La distribuzione del prodotto per gli Ingegneri dell'Ordine di ROMA

AON mette a disposizione dell'Ordine degli ingegneri di Roma la propria piattaforma operativa AONProf che consentirà agli iscritti di effettuare un preventivo gratuito, salvarlo ed acquistarlo anche in un secondo momento.

Per accedere alla Piattaforma cliccare sul link <https://servizi-it.aongate.it/AonProf/Login.aspx>

Successivamente è necessario registrare la propria utenza cliccando su:

- **Nuovo utente? clicca qui**



Inoltre è a disposizione degli Utenti Aon Prof la guida operativa contenente informazioni:

- sulla Polizza e sui diritti del Contraente
- sulle Modalità di Sottoscrizione
- sull' Accesso al Sistema e Registrazione dell'Utenza
- sulle Funzionalità
- sulla Preventivazione
- sul Professional Service Team di riferimento



Il prodotto per Ingegneri pubblici dipendenti

L'art. 3, comma 59 della Legge 244/2007 - Legge Finanziaria 2008 sancisce che:

«È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri i propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per i danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo».

Successivamente al 30 giugno 2008 si sono succedute due importanti pronunce della Corte dei Conti dalle quali in breve consegue che:

I rischi individuali degli amministratori e dipendenti pubblici non potranno essere coperti a spese della P.A. ma con oneri a carico degli stessi ed esclusivamente per il tramite di contratti separati dalla copertura assicurativa principale, comunemente detta e conosciuta come "Colpa Lieve" (di cui l'Ente Pubblico è soggetto Contraente).

Pertanto permangono alcuni rischi - non coperti dall'Ente di Appartenenza - per il professionista Ingegnere, operante quale Dipendente o prestatore di Servizio presso la P.A. come ad esempio il caso di rivalsa in caso di errori commessi con **Colpa Grave**, il caso di condanna della Corte dei Conti per danno Erariale causato alla propria Amministrazione o ad altri Enti anche per danni a cose e/o a persone nell'esercizio di incarichi professionali quali a titolo esemplificativo quelli di progettista, collaudatore, direttore lavori, validatore e verificatore di progetti, R.U.P., quelli di cui alle figure previste dal D.Lgs. 81/2008 ecc.

La distribuzione del prodotto per gli Ingegneri PA dell'Ordine di ROMA


Accedendo al sito dedicato alle polizze per gli Amministratori e Dipendenti di Enti Pubblici <http://www.aonaffinity.it/entipubblici>

- Sezione: **VITA PROFESSIONALE**
- Pubblica Amministrazione
- RC Patrimoniale

All'interno della sezione «RC Patrimoniale» è possibile visualizzare:

- ✓ Presentazione: le caratteristiche della Polizza
- ✓ Documentazione: le condizioni di assicurazione
- ✓ Cariche e Premi: la collocazione dell'incarico nella tabella premi e le relative opzioni di premi
- ✓ Modalità di Adesione: accesso al preventivatore cliccando su:

REGISTRATI E FAI UN PREVENTIVO!



Riservato agli amministratori e dipendenti enti pubblici

Aon Spa ha realizzato una Convenzione a favore di Amministratori e Dipendenti della P.A. ovvero soggetti in Rapporto di Servizio con la P.A., intermediando alcuni programmi assicurativi, su adesione volontaria, che possono essere sottoscritti in convenzione per tutelare tali soggetti nello svolgimento della propria [attività professionale](#) e nell'ambito della propria [vita privata](#).



AON
Empower Results®



Considerazioni su Nuovo Codice degli Appalti

Nonostante il nuovo Codice degli Appalti Pubblici abbia modificato la norma, la Pubblica Amministrazione continua a richiedere (per le figure quali Progettisti e/o Verificatori) l'emissione di polizze separate, con massimale dedicato e con durata variabile in funzione dell'appalto. Quanto sopra ai sensi del D.Lgs 163 del 12 Aprile 2006, oggi modificata dal Nuovo Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 (ex Merloni).

L'art. 24 recita tra le altre Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi.

Le Compagnie assicurative non si sono ancora espresse in merito.



Modulo Numero 4

Durante la trattazione dei punti sopra esposti saranno rappresentate alcune fattispecie di sinistro utili per agevolare la maggiore comprensione degli stessi. Più precisamente:

APPROFONDIMENTO SINISTRI

1. Casistiche
2. Frequenza
3. Contenzioso
4. Mediazione
5. Spazio Q&A

La notifica all'Assicuratore

L'assicurato deve notificare all'assicuratore:

- 1) **RICHIESTE DI RISARCIMENTO** formalizzate da un terzo:

l'assicurato deve denunciare qualsiasi richiesta danni scritta o procedimento civile, amministrativo o arbitrale e qualunque atto giudiziario (compresi Accertamenti Tecnici Preventivi).

- 2) **CIRCOSTANZE** di cui l'ASSICURATO venga a conoscenza, che possano ragionevolmente dare adito ad una **RICHIESTA DI RISARCIMENTO**:

è necessario denunciare anche fatti o circostanze che potrebbero dare origine a future richieste di risarcimento (comunicazioni anche cautelative di messa in mora, avvio di indagini penale).



La circostanza



- Qualsiasi manifestazione dell'intenzione di una **RICHIESTA DI RISARCIMENTO**
- Qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui l'ASSICURATO sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una **RICHIESTA DI RISARCIMENTO** nei suoi confronti
- Qualsiasi specifica e conosciuta critica o disputa (diretta od indiretta) espressa od implicita, relativa alla prestazione dell'ASSICURATO che possa dar luogo ad un danno a **TERZI**



Lercari

SINCE 1879

Global Insurance
Services & Solutions

MODULO IV

Avv. Stefania Di Pasquale

Liability Senior Loss Adjuster

Roma, 26 settembre 2017



Casistica dei sinistri – fattispecie principali:

- **DANNI MATERIALI ALL'OPERA**

- Danni in eseguito/rovina/mancata rispondenza;

- **MULTE - AMMENDE - SANZIONI FISCALI**

- Amministrative e pecuniarie in genere inflitte ai clienti dell'Assicurato;

- **ALTRI DANNI ALL'OPERA**

- Derivanti da errata interpretazione di regolamenti e vincoli urbanistici il mancato rispetto di vincoli edilizi e/o urbanistici, distanze tra fabbricati o di altri vincoli imposti dalle autorità;



Casistica dei sinistri – altri casi:

- ✓ Perdita di documenti
- ✓ Violazioni in materia di Privacy
- ✓ Responsabilità Civile Verso Terzi nella conduzione/proprietà dello Studio
- ✓ Responsabilità dei dipendenti nello svolgimento di mansioni loro affidate
- ✓ L'attività di *project manager* nell'ambito del settore costruzioni
- ✓ Contratti di natura professionale inerenti a responsabilità dirigenziale del servizio tecnico di un Ente Pubblico in qualità di professionista esterno
- ✓ Clausola a salvaguardia dei casi di eccesso di competenza professionale

La notifica all'Assicuratore

- L'assicurato deve notificare all'assicuratore:

1) **RICHIESTE DI RISARCIMENTO** formalizzate da un terzo:

- l'assicurato deve denunciare qualsiasi richiesta danni scritta o
- procedimento civile, amministrativo o arbitrale e qualunque atto giudiziario (compresi Accertamenti Tecnici Preventivi).

2) **CIRCOSTANZE** di cui l'ASSICURATO venga a conoscenza, che possano ragionevolmente dare adito ad una **RICHIESTA DI RISARCIMENTO**:

- è necessario denunciare anche fatti o circostanze che potrebbero dare origine a future richieste di risarcimento (comunicazioni anche cautelative di messa in mora, avvio di indagini penale).



La circostanza



- Qualsiasi manifestazione dell'intenzione di una **RICHIESTA DI RISARCIMENTO**
- Qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui l'ASSICURATO sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una **RICHIESTA DI RISARCIMENTO** nei suoi confronti
- Qualsiasi specifica e conosciuta critica o disputa (diretta od indiretta) espressa od implicita, relativa alla prestazione dell'ASSICURATO che possa dar luogo ad **un danno a TERZI**



Gestione del sinistro – premessa:

- Carattere trilaterale del rapporto tra gli attori nella copertura RC:
 - L'assicurato
 - Il Perito
 - La Controparte
 - Legali e consulenti



Gestione del sinistro – avvio dell'istruttoria:

- Il ruolo del Perito:
 - L'esame preliminare del reclamo;
 - La richiesta documentale;

- Il ruolo dell'Assicurato:
 - La tenuta dei documenti;
 - La composizione del fascicolo assicurativo;
 - Il seguito delle informazioni;



Gestione del sinistro – trattazione:

- ❑ **L'accertamento:** condivisione tra tecnici

- ❑ **Il rapporto con le controparti**

- ❑ **L'analisi delle richieste** (danni in senso stretto, spese, accessori, richieste pretestuose)

- ❑ **La discussione del sinistro:**
 - ✓ Con l'Assicurato
 - ✓ Con la Controparte



Lercari

SINCE 1879

Gestione del sinistro - esiti:

- **Definizione:** l'accordo conservativo (risarcimento/indennizzo)
- **Reiezione**
- **Contestazione della responsabilità**
- **Contenzioso**



Alcuni casi:

Oggetto: *Appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta, e dell'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'edificio scolastico — scuola primaria via dei boschi a Nerviano (procedura del d.lgs. 163/2001 art. 2 lett. c) offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 91 e 93 del d.lgs. 163/2001)*

Premesso che

In data 14/11/2014 il Raggruppamento Temporaneo composto dai progettisti (ora innanzi RTP) in indirizzo ha concorso con Ediltecno Restauri s.r.l. innanzi Ediltecno s.p.a. all'appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta, e dell'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'edificio scolastico — scuola primaria via dei boschi a Nerviano.

Le carenze evidenziate nella progettazione redatta dal RTP impongono ad Ediltecno di contestare, formalmente, a quest'ultimo gli errori ed omissioni rilevati.

Premesso, considerato e valutato quanto sopra, Ediltecno s.r.l.

1. Contesta formalmente al Raggruppamento di professionisti composto dai tecnici in indirizzo gli errori ed omissioni come da Relazione Tecnica redatta dall'ing. G. [redacted] ni, qui allegata.
2. Si riserva di quantificare tutti i maggiori oneri diretti ed indiretti derivanti dalle omissioni ed errori contestati nonché di contestare eventuali ed ulteriori elementi progettuali riferite alle fasi di esecuzioni ancora da approntare.
3. Invita il RTP, in proprio e quali singoli componenti del gruppo, a comunicare la presente contestazione alle rispettive Compagnie di Assicurazioni al fine di essere manlevati dal ristoro dei costi subiti e subendi.



Alcuni casi:

Oggetto : Richiesta copertura polizza assicurativa professionale n. 2009/03/2051834 a me intestata.

A seguito dell'incarico conferitomi dal Sig. Brazzo Stefano e dalla Sig.ra Misentini Viviana per la progettazione della loro casa in Comune di Lentate sul Seveso provveduto ad inoltrare al Comune medesimo Denuncia di Inizio Attività per l'esecuzione delle opere.

La pratica prevede il pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione.

Il calcolo è stato effettuato seguendo le tabelle ministeriali per il calcolo del costo di costruzione e con tabella da me redatta per la definizione degli oneri e allegato alla pratica consegnata in comune.

Per mero errore non ho comunicato al mio cliente che avrebbe dovuto pagare detto importo alla scadenza dei trenta giorni successivi alla presentazione della pratica.

Non avendo pagato entro i termini il comune mi chiede un incremento (sanzione) del 10% sull'importo riferito agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria

Importo oneri di urbanizzazione primaria e secondaria = €. 7.049,11

Sanzione 10% = €. 704,91

Allego alla presente copia reversale rilasciata dal comune di Lentate sul Seveso per il pagamento degli oneri dal quale si evince la sanzione



Le carenze evidenziate nella progettazione redatta dal RTP impongono ad Ediltecno di contestare, formalmente, a quest'ultimo gli errori ed omissioni rilevati.

Premesso, considerato e valutato quanto sopra, Ediltecno Restauri s.r.l.

1. Contesta formalmente al Raggruppamento di professionisti composto dai tecnici in indirizzo gli errori ed omissioni come da Relazione Tecnica redatta dal *ing. Giulio Terzini*, qui allegata.
2. Si riserva di quantificare tutti i maggiori oneri diretti ed indiretti derivanti dalle omissioni ed errori contestati nonché di contestare eventuali ed ulteriori elementi progettuali riferite alle fasi di esecuzioni ancora da approntare.
3. Invita il RTP, in proprio e quali singoli componenti del gruppo, a comunicare la presente contestazione alle rispettive Compagnie di Assicurazioni al fine di essere manlevati dal ristoro dei costi subiti e subendi.



Alcuni casi:

Io sottoscritto Boria Roberto [redacted] che in qualità di direttore lavori per rifacimento facciata poggiosi e terrazzi nel condominio Via Diaz 7 - cond. n. 3016 si sono verificate delle infiltrazioni dai terrazzi.

Per un breve periodo è intervenuta l'impresa esecutrice dei lavori successivamente l'impresa fallisce e chiude.

I lavori sono stati ultimati nell'agosto 2007 e da quella data ad ora a parte alcune richieste verbali nessuno mi ha mai richiesto nulla.

Nei primi di gennaio 2016 mi è arrivata lettera raccomandata di richiesta conciliazione che in allegato trasmetto.

Rimango a disposizione per ogni ulteriore ed eventuale chiarimento e con l'occasione porgo cordiali saluti.

Ragioni della pretesa

MANCATO ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI VIGILANZA E MANCATA ADOZIONE DEI NECESSARI ACCORGIMENTI TECNICI VOLTI A GARANTIRE LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE SENZA DIFETTI

Mancato assolvimento dell'obbligo di vigilanza e mancata adozione dei necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione delle opere senza difetti

Contatti



Aon S.p.a –Filiale di Roma
Via Cristoforo Colombo 149
00147 Roma
Divisione Affinity



Maria Enrica Buttarelli
Division Director Affinity 0677276364
3405286626

Federica Beccuti
Unit Director PI Binder /Professioni Tecniche 0108989453
3485222098

Vincenzo Di Girolami
Hub Specialty Professioni 0677276361

Marco Ceccon
Project Manager Affinity 0677276292
3346221219



ingegneriroma@aon.it

The information contained within this document is confidential to (1) Aon Insurance & Reinsurance SpA registered in Italy, having its registered office at Via Andrea Ponti n. 8/10, Milan ("Aon") and (2) the Company and has been produced solely for the purpose of consideration of the latter's risk financing arrangements. Copyright Aon 2014. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any way or by any means, including photocopying or recording, without the written permission of the copyright holder, application for which should be addressed to the copyright holder. Although extreme care has been taken to ensure the accuracy of the information provided in this report, including but not limited to the information in connection with the calculation of regulatory capital requirements, due to the subjectivity involved and the extreme technicality related with the analysis, Aon assumes no responsibility. Therefore, your use of this report is at your own risk. The report, including all contents, attachments and files made available on or delivered by Aon, is provided "as is" and "as available", to the fullest extent permitted by law. With regard to the contents of this report, Aon here by expressly disclaims any representations or warranties of any kind whatsoever, express or implied, contractual or statutory, (1) for the accuracy of the statistical analysis provided, including any graphs, tables and numerical results, (2) for the accuracy of our findings and suggestions. In no event, including but not limited to Aon's negligence, shall Aon or any of its subsidiaries or affiliates or related entities be liable for any direct, indirect, consequential, punitive, special or incidental damages (including, without limitation, damages for loss of business, contract, revenue, data, information, business interruption or regulatory fines) resulting from, arising out of or in connection with (a) the use of, (b) the inability to use, or (c) errors or omissions in the content of this report, even if Aon has been advised of the possibility of such damages.

AON

Empower Results®